

Comparto Istruzione e Ricerca

**Accordo sulle norme di garanzia dei servizi
pubblici essenziali e sulle procedure di
raffreddamento e conciliazione in caso di
sciopero**

Normativa

- **L. 146/1990** modificata e integrata dalla L.83 dell' 11 aprile 2020 (in particolare art.1, comma 2, lettera d)
- **Accordo** sottoscritto il 29 maggio 1999 di attuazione della L.146/1990
- **Accordo firmato tra Aran e OO.SS (FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFESAL e ANIEF) il 2 dicembre 2020, recepito dalla commissione di Garanzia con delibera del 17 dicembre 2020 e pubblicato in G.U. Nr. 8 il 12 gennaio 2020** (questo accordo sostituisce l'accordo collettivo nazionale del 3 marzo 1999)

Richieste Commissione di Garanzia

Aggiornamento delle regole vigenti in tutti i settori del Comparto

Tendenza delle sigle meno rappresentative ad utilizzare lo sciopero come strumento di accreditamento nel sistema politico e delle relazioni sindacali

Inidoneità delle comunicazioni dell'Amministrazione all'utenza

Impossibilità di conoscere l'effettiva potenziale incidenza dello sciopero sulla funzionalità del servizio

Richieste ARAN

Ampliamento prestazioni indispensabili

Introduzione di periodi di franchigia prima e dopo i periodi di ripresa attività didattica

Rafforzamento obblighi di informazione all'utenza da parte dei Dirigenti Scolastici

Vigilanza da parte dei docenti, in particolar modo per alunni disabili

Posizione OO.SS.

No ampliamento delle prestazioni indispensabili

No prestazioni indispensabili per i docenti

Ulteriori attività a carico della Dirigenza e delle segreterie scolastiche

Accordo

Campo di applicazione: personale a tempo determinato ed indeterminato di tutto il comparto: Istruzione, Università e AOU, Enti di ricerca e AFAM

Sono previste azioni rivendicative a livello di:

- Comparto (novità)
- Nazionale (tutte le amministrazioni ricomprese nelle varie sezioni del Comparto)
- Territoriale (Provincia o Regione) con riferimento alla Amministrazione
- Decentrata (Scuola)

Per le Istituzioni scolastiche: articoli 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13.

Servizi pubblici essenziali (art. 2)

Servizi pubblici da considerare **essenziali** nelle scuole a sensi della **L.146/1990, art.1, comma 2, lettera d):**

Istruzione pubblica, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami conclusivi dei cicli di istruzione.

e i seguenti servizi per gli aspetti connessi all'istruzione

- Igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone
- Attività relative alla produzione e distribuzione energia e beni prima necessità, gestione e manutenzione impianti; salvaguardia degli edifici, strutture e impianti
- Erogazione assegni e indennità con funzione di sostentamento

Prestazioni indispensabili

Non variate rispetto all'accordo del 1999

Raggruppate per categorie omogenee in 4 gruppi

Istruzione

Igiene, sanità e attività assistenziali

Produzione e distribuzione di energia, sicurezza edifici ed impianti

Erogazione di assegni ed indennità

Prestazioni indispensabili e contingenti minimi (artt.2 e 3)

A) istruzione scolastica

a1) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità. Personale coinvolto:

- Docenti, **tenuto conto di quanto previsto dall'art.10, comma 6**
- Assistente Amministrativo
- Assistente Tecnico (con riferimento alle specifiche aree di competenza)
- Collaboratore Scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale

a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio. Personale coinvolto:

- Collaboratore Scolastico

a3) vigilanza sui minori nelle istituzioni educative, anche nelle ore notturne. Personale coinvolto:

- Educatore
- Infermiere
- Collaboratore scolastico

Servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili e contingenti minimi (art. 2 e 3)

B) igiene, sanità e attività assistenziali a tutela dell'integrità fisica delle persone

b1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi. Personale coinvolto:

- Assistente del reparto o del laboratorio
- Collaboratore scolastico (**eventualmente**, per garantire l'accesso ai locali)

b2) servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati. Personale coinvolto:

- Cuoco e/o
- Collaboratore Scolastico

Servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili e contingenti minimi (art. 2 e 3)

C) attività relative alla produzione e alla distribuzione di energia e beni di prima necessità nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti; sicurezza e salvaguardia degli edifici, delle strutture e degli impianti connessi con il servizio scolastico

c1) vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse. Personale coinvolto:

- Assistente tecnico (con riferimento alle specifiche aree di competenza)
- Collaboratore Scolastico (per le eventuali attività connesse)

c2) attività riguardanti la conduzione dei servizi nelle aziende agricole per quanto attiene alla cura e all'allevamento del bestiame. Personale coinvolto:

- Assistente tecnico (con riferimento alle specifiche aree di competenza)
- Addetto alle aziende agrarie

Servizi pubblici essenziali e prestazioni indispensabili e contingenti minimi (art. 2 e 3)

D) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento

d1) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti. Personale coinvolto:

- Dsga **e/o**
- Assistente Amministrativo

Protocollo

Il D.S. di ogni istituzione e le **OO.SS rappresentative** (Cisl Scuola, Flc Cgil, Uil Scuola, Snals, Gilda, Anief) **entro l'11 febbraio 2021** (30 gg dall'entrata in vigore dell'accordo) **predispongono un protocollo di intesa**, per l'individuazione del numero dei lavoratori interessati e dei criteri per l'individuazione degli stessi.



Una volta definito il protocollo, il D.S. emanerà un **regolamento**



In caso di mancato accordo tra Dirigente scolastico e OO.SS. verranno attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti localmente competenti (secondo le indicazioni dell'art.11).

Criteri di individuazione del personale

Devono essere privilegiati:

- volontarietà dei lavoratori
- rotazione

In ogni caso, il protocollo dovrà tendere ad utilizzare il contingente minimo di lavoratori per assicurare le prestazioni indispensabili

Procedure da seguire in occasione dello sciopero

In occasione di ogni sciopero

- Il DS invita il personale, in forma scritta e anche per e-mail, a manifestare la propria intenzione (entro il quarto giorno dalla proclamazione dello sciopero)
- la dichiarazione di adesione è **irrevocabile**, salvo il caso in cui il lavoratore sia individuato nel contingente di personale destinato a garantire le prestazioni indispensabili;
- **non è più disciplinato il caso in cui il lavoratore, una volta comunicata l'adesione, manifesti l'intenzione di aver mutato intenzione (offerta tardiva di lavoro).**

Comunicazioni del D.S. alle famiglie

Almeno 5 giorni prima dell'inizio dello sciopero

Nelle forme ritenute più idonee (sito internet, e-mail, appositi avvisi sul registro elettronico, ecc.) fornisce le seguenti informazioni:

- indicazione delle Organizzazioni Sindacali che hanno proclamato lo sciopero;
- le motivazioni inerenti alla vertenza;
- i dati relativi
 - ✓ alla **rappresentatività a livello nazionale** delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero;
 - ✓ alle **% di voti ottenuti dalle stesse organizzazioni nelle ultime elezioni RSU avvenute a livello di singola istituzione scolastica**;
 - ✓ alle **% di adesione registrate, sempre a livello di istituzione scolastica, agli scioperi proclamati nell'anno scolastico e in quello precedente**, con l'indicazione delle sigle sindacali che vi hanno aderito;
- l'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
- l'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione sulla base delle comunicazioni rese dal personale.

Individuazione del personale

- Individuazione dei nominativi del personale atto a garantire le prestazioni indispensabili
- Comunicazione agli interessati cinque giorni prima dello sciopero
- Entro il giorno successivo il lavoratore può ribadire la volontà di aderire
- Sostituzione se possibile; comunicata all'interessato entro le 24 ore successive
- Dopo l'effettuazione dello sciopero comunicazione dei dati relativi alla adesione allo sciopero, e alla chiusura totale o parziale della scuola, **espressa in numero di plessi e classi**

Norme da rispettare in caso di sciopero (art. 10)

La comunicazione della proclamazione di **qualsiasi azione di sciopero** deve avvenire con **un preavviso non inferiore a 10 giorni** (prima erano 15) e deve contenere l'indicazione:

- **della durata dello sciopero** (intera giornata ovvero breve)
- le **motivazioni** dell'astensione collettiva dal lavoro

Tempi e durata delle azioni di sciopero:

- non possono essere proclamati **scioperi a tempo indeterminato**;
- il **primo sciopero** non può superare la durata di una giornata. Per la medesima vertenza, gli **scioperi successivi** al primo non possono superare i due giorni consecutivi. Nel caso in cui gli scioperi successivi al primo fossero previsti per giorni a ridosso di un giorno festivo non potranno avere durata superiore alla giornata.
- gli **scioperi brevi** - **alternativi** rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ora di lezione o delle attività educative, o di servizio per il personale ATA.

Modalità di sciopero

- Nel caso di organizzazione delle attività **su più turni**, gli scioperi brevi possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno
- se le attività si protraggono in **orario pomeridiano** gli scioperi brevi saranno effettuati nella **prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano**
- La proclamazione di uno **sciopero breve** **deve essere puntuale**: in particolare, deve essere precisato se lo sciopero riguarda la **prima oppure l'ultima ora di lezione**, non essendo consentita la formula alternativa. Lo sciopero breve è computabile ai fini del raggiungimento dei tetti dei limiti individuali (5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero)
- Per i docenti la durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione

In particolare...

- **l'intervallo minimo** tra l'effettuazione di uno sciopero e la successiva nel caso in cui interessino lo *stesso servizio* e **la stessa utenza** è di **12 giorni** (prima erano 7). Saranno le amministrazioni competenti a ricevere le comunicazioni relative alla proclamazione degli scioperi ad informare le Organizzazioni sindacali dell'esistenza di scioperi già dichiarati
- in caso di **calamità naturali** o di **avvenimenti di eccezionale** gravità gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi

Limiti...

- **non sono consentiti scioperi che impegnino** singole unità operative funzionalmente non autonome (nella scuola, i **singoli punti di erogazione** – plessi)
- rimane il **limite individuale di sciopero** fissato a 40 ore/8 giorni e 60 ore/12 giorni.
- **Deve comunque essere garantita l'erogazione, nell'anno scolastico, di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo della classe;**
- gli scioperi effettuati **in concomitanza con le iscrizioni** degli alunni dovranno garantire comunque lo svolgimento delle operazioni e non potranno comportare un differimento **oltre il terzo giorno** successivo il termine di scadenza previsto dalle disposizioni ministeriali;

Limiti...scrutini

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli **scrutini non finali** non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli **scrutini finali** non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, il differimento delle operazioni di scrutinio non deve essere superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;

Franchigia

- Inizio anno scolastico: **dall'1 al 5 settembre**
- nei **tre giorni successivi** alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale

Comunicazione ai cittadini

In occasione dello sciopero le autorità competenti dovranno comunicare:

- **Tempi e modalità dell'azione di sciopero**
- **% di adesione registrate a livello nazionale o locale** (a seconda del tipo di sciopero) agli scioperi indetti nell'anno in corso ed in quello precedente, **dalle sigle interessate**


Sciopero virtuale

Il CCNL di comparto definirà eventuali altre forme di astensione collettiva che prevedano comunque la prestazione lavorativa (cosiddetti “**scioperi virtuali**”) definendone tipologia, modalità attuative ed importi delle trattenute da destinare a finalità sociali **(le richieste di parte sindacale erano più forti)**

Clausola sperimentale (art. 12)

- La disposizione che prevede comunque l'erogazione del 90% dell'orario complessivo delle classi assume un **carattere sperimentale**, volta a garantire il contemperamento del diritto di sciopero e quello all'istruzione, entrambi costituzionalmente garantiti.
- Viene costituita una **commissione paritetica** (costituita dall'ARAN, OO.SS. rappresentative e Ministero) che avrà il compito di valutare, sulla base di precisi dati, l'impatto della clausola sperimentale anche in considerazione delle nuove modalità di monitoraggio delle azioni di sciopero avviato, in questo anno scolastico, dal Ministero.
- Nel caso in cui dal monitoraggio emergessero criticità le parti si sono impegnate a rivedere l'accordo.

Time line di una azione di sciopero



Grazie per l'attenzione

Attilio Varengo